9 inch,

S. Vincenzo de' Paoli

Istitutore delle Sorelle della Carità.

# REGOLE
## DELLA COMPAGNIA DELLA CARITA'
## ISTITUITA
# DA S. VINCENZO
# DE PAOLI
## IN SOLLIEVO
## DE' POVERI INFERMI

*Ed eretta in varj luoghi dai Preti della Congregazione della Missione con licenza degl' Ordinarj.*

Coll' aggiunta di un Appendice

ROMA 1826.
Presso Lino Contedini
*Con lic. de' Superiori*

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/regoledellacompa00daug

# PREFAZIONE

*Una delle grandi opere, onde è divenuto celebre, e glorioso S. Vincenzo de Paolà, Fondatore della Congregazione della Missione, è stata l'erezione della Compagnia della Carità destinata al sollievo spirituale, e temporale dei poveri infermi. Sul principio fu essa instituita circa il 1617. nella Parrocchia, della quale il Santo aveva il governo; e quindi dilatatasi nella Francia, nella Polonia, ed altrove, non solo venne approvata dai Vescovi, e dalla Sede Apostolica, ma applaudita anche con somme lodi del Mondo tutto, come un opera, che le miserie soccorre dei più bisognosi, i quali sono i poveri infermi, ed acciò un sì vantaggioso Instituto s' introduca in ogni luogo ha il Santo ordinato con regola espressa ai Sacerdoti della Congregazione della Missione di fondarla nei paesi, ove vanno a farvi le sante Missioni, come dai medesimi si è finora fedelmente, e con fervore eseguito.*

*A tal fine si sono date alla luce le regole, parto del seno amoroso di S. Vincenzo de Paolà, perchè, ove non arriva la voce dei Missionarj, ne provenga la notizia per via delle stampe.*

*Tal Compagnia secondo l'Istituto deve essere composta solamente di donne non bisognose, anzi delle principali dei luoghi rispettivi, e ciò, perchè le donne hanno più compassione delle miserie de' loro prossimi, e però più facilmente si movono a soccorrerli; inoltre essendo avvezze a fare i servizj di casa loro, con meno difficoltà si prestano in tali ufficj a riguardo di altri; finalmente essendo esse meno distratte degl' uomini, che sono sempre occupati nei negozj, ed affari domestici; ed a differenza di questi, che spesso sono fuori di casa, e di paese ancora, essendo sempre in casa, possono essere assidue all' assistenza degl' infermi secondo il bisogno.*

*Nè dal dover le donne visitare, consolare, e servire gl' infermi di altro sesso può temersi prudentemente, che ne seguiranno dei disordini; imperocchè la scelta primieramente delle Sorelle caderà sopra donne sode, e di virtù. 2. Quasi in tutte le case si trovano persone, che possono assistere l' infermo, come sono Moglie, Figli, e Sorelle carnali. 3. Perchè, richiedendolo il bisogno, la Compagnia pagherà persona sicura per la necessaria assistenza. Finalmente costa dall' esperienza, che Dio assiste colla sua grazia le Sorelle della Compagnia in modo, che*

*trovandosi essa eretta, e stabilita in luoghi innumerabili, non solo non si è mai inteso il minimo scandolo, che anzi hanno da per tutto, e sempre sparso il buon odore delle loro virtù, mediante l' esatta osservanza delle regole, e la saggia condotta di coloro, che danno la direzione della Compagnia.*

## CAPITOLO I.

*Delle qualità richieste in chi brama entrare nella Compagnia della Carità.*

Prima di tutto si fa sapere, che le regole di questa Compagnia non sono per se stesse di aggravio alla coscienza di alcuno, e solamente ci mettono sotto gli occhi qual debba essere la nostra Carità, con cui Dio ci obbliga ad amare i nostri Prossimi, e come dobbiamo ajutare i bisognosi, che rappresentano la Persona di Gesù Cristo.

Siccome dall' accettare i buoni soggetti dipende il mantenimento di qualunque Istituto, così la Compagnia escluderà senza rispetti umani quelle persone, alle quali mancano i dovuti requisiti, che sono i seguenti.

Principiando dalli negativi; le donne; che desiderano essere aggregate devono

star lontane dagl' uomini, anche sotto il pretesto di accasarsi, dai balli, festini, comedie, dalle vanità donnesche, dall' ira, dallo sdegno, dall' imprecazioni e dalle parole oscene, che oggimai sono tanto comuni anche ad un tal sesso. Quante saranno conosciute viziose, tante ne saranno escluse, e quelle, che divenissero viziose dopo essere state ascritte, se corrette non si emenderanno, saranno per sempre cancellate dal Catalogo.

I requisiti positivi saranno principalmente uno spirito di vera divozione, di modestia, e di raccoglimento, una sincera volontà di far del bene; sieno docili indifferenti agl' impieghi, e sempre pronte ad esercitare gli atti di carità, anche i più faticosi, e vili verso i poveri infermi, ma, siccome quest' ultimo specialmente non si può conseguire senza uno special' amore verso Dio, e verso il prossimo, perciò ciascuna Sorella deve adoprare ogni possibile sforzo per accendere in se questo divino fuoco, e poichè per intieramente occuparsi in sollievo de' poveri infermi si ricerca lo zelo, di esso se ne parlerà in un capitolo a parte.

Fuori pertanto dalle anzidette cose nulla più si ricerca, e perchè l' interesse è radice di tutti i mali, acciò che stia sem-

pre lontano dalla nostra Compagnia, si dichiara maledetta da Dio quella persona, che sotto qualunque pretesto volesse esiggere la somma, benchè minima, o altro da chi desidera aggregarsi alla medesima Compagnia: concorrendovi però nella Postulante le sopradette qualità, si proporrà in pubblica adunanza, ed a pluralità di voti secreti di tutte le Sorelle accettata, sarà registrato il nome, e cognome nel libro delle Novizie, e passati, che sieno sei mesi di Noviziato, avendo dato buon saggio di se, potrà essere messa nel catalogo delle Sorelle, non minore però di anni 18., e previo il consenso del Padre, e della Madre, e a fine di prevenire la confusione, che nasce dalla moltitudine, non se ne riceverà, se non un numero fisso, e determinato.

## CAPITOLO II.

*Del zelo, che le Sorelle devono avere per la salute dell' anime, e dei corpi dei poveri infermi.*

Essendo lo zelo effetto della Carità; ognun vede quanto convenga alle Sorelle della Compagnia della Carità. Esso però sarebbe mancante, se risguardasse i soli bisogni corporali dei nostri pros-

simi ad esclusione dei spirituali. Il vero zelo li comprende tutti, anzi a quelli primi si estende, che sono più degni. Ora essendo più degna l'anima del corpo, ciascheduna Sorella deve prima zelare con ogni sollecitudine, e premura la salute dell'anime, che quella dei corpi; tanto più, che a ciascuno Iddio raccomanda la cura, e salute spirituale del suo prossimo. *Mandavit illis, unicuique de proximo suo. Eccl.* 17. 12.

Un tal zelo pertanto lo eserciteranno tutte le Sorelle colle parole, e più col buon esempio 1. Colli proprj domestici. 2. Colle altre Consorelle della medesima Compagnia. 3. Finalmente con tutti i loro prossimi, e particolarmente colli poveri infermi, esortandoli al timore, e all'amore di Dio, alla pazienza; considerando i patimenti di Cristo povero, e sulla Croce, alla confessione, e comunione, al desiderio del Paradiso, e poichè tali esortazioni sono più efficaci, quando i poveri si vedono soccorsi nei bisogni del corpo, perciò le Sorelle useranno tutta la loro possibile carità, particolarmente verso i poveri infermi; li soccorreranno pertanto non colle sole elemosine della Compagnia, ma con prestare ai medesimi ogn' altro servizio, come sarebbe scopare la stanza, ri-

fare il letto, e cose simili, e sopra tutto mostrando loro la più viva compassione, e consolandoli. Se da tale zelo saranno rinvestite le Sorelle, adempiranno tutti gli oblighi del loro Istituto, dei quali eccone il ristretto.

## CAPITOLO III.

### *Degl'Obblighi in generale delle Sorelle.*

Gli obblighi delle Sorelle non sono nè gravosi, nè molti. Non sono gravosi, perchè la trasgressione non le fa ree di maggior colpa in quanto Sorelle della Compagnia, come pure perchè facile è l'eseguirli. Non sono molti, riducendosi a questi due. 1. A procurare con tutta la maggiore diligenza la loro eterna salute. 2. A soccorrere i bisogni spirituali, e corporali dei poveri infermi. Adempiranno al primo col mantenere e crescere e perfezionare sempre più quelle qualità, che si ricercano in chi vuol essere aggregata alla Compagnia, delle quali si è parlato al Capitolo primo. Non mancheranno al secondo 1. Col raccomandarsi a Dio 2. Col far bene l'impiego, al quale saranno nominate ed elette 3. Col riflettere spesso ai singolarissimi vantaggi, che sono promessi a quelle persone,

che si esercitano nell' opere di carità.

Si raccomanda alle Sorelle la divozione a S. Vincenzo de Paola, Fondatore di questa Compagnia, e però ogni sera dopo avere recitata la terza parte del S. Rosario colla gente della loro casa, reciteranno ancora un Pater, ed Ave, e Gloria in onore di detto Santo.

## CAPITOLO IV.

*Delli vantaggi spirituali, che goderanno le Sorelle della Compagnia.*

La Santa Sede Apostolica per promovere un sì santo Istituto, e per rimunerare spiritualmente l' opera pia delle Sorelle ascritte, ha concesse loro molte Indulgenze, delle quali eccone il catalogo.

Il Sommo Pontefice Benedetto XIV. come apparisce da due Brevi spediti nel 1744. sotto il giorno 31. Luglio dell' anno 4 del suo Pontificato concede Indulgenza Plenaria ad ogni Sorella. 1. Nel giorno dell' aggregazione alla Compagnia; 2. Nel giorno della Festa del Santo Fondatore, Vincenzo de Paola, che cade ai 19. di Luglio. 3. In articolo di morte, invocando per questa ultima il nome Ssmo di Gesù, almeno col cuore, e pregando per l' altre due per la pace fra i Princi-

pi Cristiani, per l' estirpazion dell' eresie, per l' esaltazione di S. Madre Chiesa, confessandosi, e comunicandosi, e visitando l' Altare, dove sarà riposta l' immagine del Santo Fondatore.

Di più concede sette anni, e sette quarantene d' indulgenza a tutte le Sorelle, le quali si confesseranno, e comunicheranno, e visiteranno l' Altare del Santo. 1. Nella Domenica fra l' ottava di detto Santo Fondatore. 2. Nel giorno della conversione di S. Paolo, che cade ai 25. di Gennajo. 3. Nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro, e Paolo. 4. Nella Solennità di tutti i Santi. Inoltre concede alle Sorelle sessanta giorni d' Indulgenza ogni volta, ch' eserciteranno atti di virtù, e di opere buone quì sotto notate. 1. A chi assiste alle Messe, e Divini Uffizj, che si dicono, o si cantano all' Altare del Santo Institutore. 2. A chi assiste alle radunanze, o pubbliche, o private in qualunque luogo si tengano. 3. A chi riceve in casa i poveri Pellegrini. 4. A chi procura di metter pace fra i discordi. 5. A chi accompagna morti alla sepoltura. 6. A chi va alle Processioni, che si fanno con licenza dell' Ordinario, ed a chi accompagna il Ssmo

Sagramento, o quando si porta in processione, o quando si porta all'infermi, ed essendo impedite col recitare un Pater, ed Ave. 7. A chi reciterà cinque Pater, ed Ave per le Sorelle Defonte. 8. A chi procurerà di metter su la strada della salute i Peccatori. 9. A chi insegnerà all'ignoranti i precetti di Dio, e le cose spettanti alla salute. 10. Finalmente a chi eserciterà qualunque opera di pietà, e di carità.

Per altro Breve emanato come sopra, concede, che l'Altare del S. Istitutore della Compagnia sia privilegiato a favore delle Sorelle Defonte il giorno della commemorazione di tutti i Fedeli Defonti, e sua ottava, e per un giorno di ciascheduna settimana da deputarsi dall'Ordinario.

Alla morte di una Sorella ciascheduna di esse reciterà per quell'anima una terza parte del S. Rosario, ed applicherà una communione in suffragio di essa. Di più farà la Compagnia celebrare cinque Messe basse di Requiem per ciascheduna Sorella Defonta, e per tutte le Sorelle Defonte si farà un anniversario ogni anno in un giorno non impedito fra l'ottava di S. Vincenzo di Paola; si avverte però, che per far celebrar dette Messe, ed Anniversario, non si piglino elemosine de-

stinate, e depositate per l'infermi, ma per far ciò ogni Sorella si tasserà di baj. 10. all'anno da pagarsi il giorno della festa del Santo Institutore della Compagnia, quali denari saranno ricevuti, e notati dalla Priora, e poi messi da banda.

Dal sin quì detto vede chiaramente ognuno quanto grandi siano i vantaggi spirituali concessi alla Compagnia, ed a quanti sono ascritti alla medesima: nondimeno questi sono un nulla in confronto di quelli che Gesù Cristo medesimo promette di sua bocca nel Santo Vangelo. A tutti compendiarli in un solo, egli impegna la sua parola di voler usar misericordia con chi l'avrà usata a riguardo suo col proprio Prossimo. Oh felici adunque le Sorelle di Carità! Voi nel numero risorgerete delle Beate, anzi già siete tali per oracolo della verità infallibile per cui appunto, che usate misericordia verso i poverelli. *Beati misericordes etc.*

## CAPITOLO V.

*Delle Uffiziale della Compagnia, e del modo da tenersi per la loro elezione.*

Conoscendosi dall'esperienza, che senza ordine, e dispenza non può sussistere alcuno Istituto, così per dare alla

Compagnia non solo la sussistenza, ma una sussistenza profittevole: si stabilisce quì l'ordine degl' Ufficiali, ed Ufficiale, a cui tutte le Sorelle saranno virtuosamente ubbidienti. Nella Compagnia pertanto vi sarà 1. la Priora, 2. la Sottopriora, 3. la Cassiera, 4. un Direttore, 5. un Vice-direttore, 6. un Segretario, 7. un Procuratore.

Il Direttore sarà il Sig. Arciprete, o Curato pro tempore. Il Vice-Direttore, il Segretario, e il Procuratore saranno nominati dalli Missionarj col parere della Compagnia. In quanto poi all' elezione della Priora, Sottopriora, e Cassiera si procederà nel modo seguente.

Ogni anno nell' adunanza generale, che si terrà fra l' ottava di S. Vincenzo, saranno chiamate dal Direttore ad una ad una tutte le Sorelle per dar il loro voto, che sarà libero, e segreto; raccolti i quali, quella Sorella, che ne avrà avuti più, resterà nominata Priora, e Sottopriora quella che avrà più voti dopo la Priora. Dipoi si chiameranno la seconda volta tutte le Sorelle per l' elezione della Cassiera, e sarà Cassiera quella, che avrà più voti. Le sudette Ufficiale ogn'an-

no; o si muteranno, o si confermeranno come meglio piacerà alle Sorelle.

Prima però di venire a tale elezione s'invocherà l'assistenza del Padre dei lumi coll'Antifona *Veni Creator Spiritus* perchè la sorte cada sopra le più degne, a tal effetto le votanti spogliate di ogni umano rispetto, ed affetto carnale, averanno la sola mira alla gloria di Dio, ed al bene della Compagnia, procurando di preferire a ciascuna carica quelle nelle quali risplenderanno le qualità richieste, come si nota nei rispettivi capitoli che sieguono.

## CAPITOLO VI.

### *Della Priora, e delle sue qualità ed ufficj.*

La Priora, come è la prima delle Uffiziale, il Capo, e la Madre di tutte l'altre Sorelle, così è necessario, che sia donna ripiena di caritá, di prudenza, e di pietà perchè sia di esempio a tutte. I suoi obblighi sono i seguenti. 1. Invigilare, che sieno osservate le regole communi e particolari delle Uffiziale, 2. Che si facciano le adunanze, o congregazioni a suo luogo, e tempo. 3. Che i poveri siano ajutati, e l'infermi soccorsi; a tal

effetto più che può li visiti da se per vedere, se l' infermiere fanno o no il loro dovere: e alla morte di qualche povero ajutato, e soccorso dalla Compagnia, se non avrà alcun suffragio, la Priora li farà celebrare una Messa bassa coll' elemosina della medesima Compagnia. 4 Correggerà le Sorelle, e le Uffiziale difettose; con maniere però dolci, e rispettose. 5. Attenderà a levare dal paese i scandali, ed i peccati, ricorrendo perciò ai Superiori, quando non può rimediarvi da se. 6. Pacificherà le discordie, e sarà suo ufficio il farla da Paciera.

Sarà sua cura speciale, che la novena, e festa del Santo Fondatore sia annualmente celebrata colla maggior divozione, e vantaggio spirituale del popolo, e specialmente di tutta la Compagnia.

Avrà appresso di se un libro, nel quale si scriveranno l' atto dello stabilimento dalla Compagnia legalizzato per mano di Notajo, i nomi di tutte le Sorelle col giorno, mese, ed anno di loro aggregazione, e di loro morte, l' elezione delle Uffiziale, e le determinazioni, e decreti, che si faranno nell' adunanze. Deve inoltre la Priora applicar la mente per il mantenimento dell' entrate, e per l'accrescimento delle medesime, perchè siano

ajutati i poveri infermi: a tal effetto avrà cura. 1. Che le cerche, questue sì in Chiesa, che per li paesi, e per la campagna di vino, grano, olio, lino etc. si facciano a suo tempo, e il tutto sia fedelmente passato in mano della Cassiera, dalla quale si noterà nel suo libro; il lino poi, la canepa, e la biancherìa starà appresso la Priora, la quale invigilerà, che l'infermiere ricuperino la biancherìa imprestata, finita l' infermità. 2. Avrà cura, che al muro della Cappella di S. Vincenzo, o in altro sito della Chiesa, sia affissa una cassetta fortemente assicurata alla parete, e chiusa con due chiavi, delle quali lei ne terrà una, e l'altra sarà consegnata al Sig. Direttore, il quale sarà obbligato di aprire ogni volta, che ne sarà richiesto dalla detta Priora. Sopra detta Cassetta si scriverà; Elemosine per la Compagnia della Carità, ovvero per li poveri infermi.

## CAPITOLO VII.

### *Della Sottopriora, e dei suoi impieghi, e qualità.*

La Sottopriora, che dopo la Priora è la prima fra tutte le Sorelle, deve nelle adunanze stare al fianco della Priora,

e subentrare nel di lei luogo qualora manchi per necessità, o per infermità, o per altro simile accidente. Deve invigilare anch' essa al bene spirituale, e temporale della Compagnia, parlare nelle adunanze secondo il bisogno; dare e negare il suo voto nell' ammettere nuove Sorelle, e nel licenziare le aggregate, quando non si portassero bene. Si abboccherá spesso con la Priora, alli di cui comandi si mostrerà docile, ed ubbidiente, quanto ogni altra Sorella. Suo uffizio è di consigliare la Priora, e l' altre Uffiziale nei negozj d' importanza. Per questo è necessario, che la Sottopriora sia donna soda, giudiziosa, discreta, piena di zelo, e sopratutto, che sappia perfettamente le Regole della Compagnia, e delle Uffiziale niente meno, che la stessa Priora.

## CAPITOLO VIII.

### *Della Cassiera, o sia Depositaria.*

Questo ufficio è importantissimo, onde esigge una donna savia, economa, attenta, e disinteressata. Alla Cassiera tocca in primo luogo tenere un libro dell' introito, e dell' esito per notarvi fedelmente, e distintamente l'entrata, e l'esito, il giorno, il mese, e l' anno in cui

si è introitato, e speso col nome altresì, e cognome della persona, alla quale è stata fatta l'elemosina. Senza ordine del Direttore, e sottoscritto dalla Priora essa non darà mai elemosina.

Tocca alla Cassiera, sempre col parere del Direttore, della Priora, e Sottopriora, comprare, e provvedere quanto bisogna per la Compagnia; ad essa pure spetta esiggere i crediti della Compagnia, e farne alli debitori la ricevuta; a tal effetto sarà attenta, ma non userà mai violenza, neppure farà mai atti giudiziarj senza il consenso del Direttore, e della Priora.

Alla Cassiera saranno consegnate l'elemosine, che si troveranno nella cassetta della Chiesa, che si aprirà di tanto in tanto.

Al fine dell'nffizio renderà conto dell'amministrazione in presenza delle Uffiziale, e consegnerà col libro quanto resta alla nuova Cassiera.

## CAPITOLO IX.

### *Delle Infermiere.*

Il visitare gl'infermi, il consolarli coll'assistenza, coi rimedi, col cibo, ed ajutarli spiritualmente cogli avvisi saluta-

ri è quell' opera di misericordia gratissima a Gesù Cristo, che l' insegnò, la praticò, e che promette rimunerarla in terra, ed in Cielo, nella quale consiste il fine della nostra Compagnia; quindi ogni Sorella deve esser disposta a servire agli poveri infermi, ed in essi a Gesù Cristo medesimo; il quale considera come fatto a lui quanto a suo riguardo si fa verso i medesimi.

Per esercitare questo uffizio si nomineranno dalle Uffiziale col parere del Direttore 4, o 6 Sorelle, o più, o meno secondo il bisogno, col nome d' Infermiere, che ogn' anno nell' adunanza generale saranno mutate, o confermate. Il numero sarà regolato dalla popolazione del paese; procureranno però le Uffiziale di nominare a tal impiego quelle, che fra le Sorelle saranno più distinte per la loro carità, dolcezza, fortezza, disinteresse, amor di Dio, modestia, pazienza, e per l' età loro provetta, e insieme forte, e sana, essendo questo un impiego quanto necessario, altrettanto geloso.

I loro doveri sono i seguenti. 1. Visitare i poveri infermi, e procurare ai medesimi ogni sollievo spirituale, e corporale, consolandoli, ed esortandoli a far buon uso della malattia, e rassegnarsi al

divino volere. 2. Esortandoli a tal' effetto, massime, se la malattia sarà pericolosa, a far per tempo una buona confessione generale. 3. Dovranno sollevar l'infermo col provederlo di quanto bisogna, di letto, per esempio; di ristorativi, medicine, e cose simili secondo l'ordine avutone dal Direttore sottoscritto dalla Priora, e in riguardo alle medicine non si dipartiranno da ciò, che ha prescritto il Medico. 4. Dichiaratosi il male mortale procureranno disporlo ad accettar volentieri la morte ed a prepararsi a ricevere i Sagramenti della Chiesa: quì però non lo abbandoneranno, ma continueranno ad assisterlo suggerendoli, inmancanza di Sacerdote, sentimenti di fede, speranza, di amore, di contrizione, e di desiderio del Paradiso, mostrandoli l'immagine del nostro Signore Gesù Cristo, di Maria Santissima, e di altro Santo; facendogliela baciare, e spesso aspergendolo coll'acqua benedetta. 5. In tali estremi allontaneranno dalla stanza dell'infermo le persone, che possono affligerlo, come sono moglie, o figli, marito, ed altri simili; impedendo, che non si faccia romore, ma orazione in silenzio, dandone in tutto esse stesse buon esempio. 6. Morto che sia, consoleranno i paren-

ti, ricupereranno la biancherìa, o altro somministrato dalla Compagnia procurando di far lavare ogni cosa o dai parenti del morto, o da altri ec.

Le Infermiere si guardaranno assolutamente dai seguenti difetti. 1. Dal farle da profetesse sù la guarigione, o su la morte degli infermi. 2. Dal prescriver medicine, e molto più dall' usare delle superstiziose. 3. Dall' entrare nell' ultima volontà degl' infermi, circa il testamento, o legati, e particolarmente dall' esortarli a lasciare qualche cosa a loro stesse.

Le infermiere non si prefiggeranno nell' eseguire il loro ufficio, che i vantaggi spirituali, e temporali degl' infermi, e la loro eterna salute, che devono aspettare da Gesù Cristo in premio dei servizj, che avranno apprestati ai suoi amatissimi poveri.

## CAPITOLO X.

### *Del Direttore, e Vicedirettore della Compagnia.*

Il Direttore della Compagnia sarà il Sig. Arciprete, o Curato pro tempore. Da esso dipende l' esistenza della medesima Compagnia, perchè essendo un' adunanza di sole donne, per quanto siano zelanti,

ed impegnate, anderà presto a disfarsi, se egli non se ne prenderà una cura tutta speciale. A prendersi l' incomodo di coltivare questa piccola, ma ubertosa vigna della Compagnia non vi è motivo, che non ve lo stringa. Ha egli nella Compagnia della Carità il più gran sollievo; che possa immaginarsi, e senza la minima sua spesa: mentre quando ella sarà ben regolata, egli, che è il Pastore, non solo avrà tante buone pecorelle sotto di se, ma ancora tante donne di zelo Apostolico, che li daranno grandissimo ajuto, non solo nello sradicare i vizj, e piantare le virtù nella Parrocchia: ma ancora chi affatto lo dispensi della cura dei poveri infermi, che ha formato, e formerà sempre una delle maggiori sollecitudini dei buoni Pastori.

La direzione pertanto, che deve prendersi della Compagnia, deve consistere. 1. Nel procurare l' osservanza delle regole, a tale effetto spesso le leggerà, e spiegherà nelle adunanze, che si fanno una volta al mese, nelle quali pure esorterà le Sorelle con breve discorso a fare ciascuna il proprio dovere, e nominatamente all' esercizio della carità verso i poveri infermi. 2. Nell' adoprarsi, che l' elezione delle Uffiziale cada sopra le più

capaci. 3. Nel distribuire il danaro della Compagnia, laonde non deve far biglietti, che per li veri infermi bisognosi. 4. Finalmente col indurre il popolo a far elemosine a favore della Compagnia, insinuando ai moribondi di far senza pregiudizio degli eredi qualche Legato pio a favore della medesima.

E perchè possa aver presenti gli obblighi generali delle Sorelle, e particolarmente delle Uffiziale terrà presso di se una copia di queste regole; come pure una nota delle Sorelle defonte per avvisarne la Compagnia, acciò siano suffragate.

In tutte le suddette cose sarà ajutato dal Sig. Vicedirettore, il quale in di lui assenza farà le sue veci. Ambidue cercheranno d'inspirare nel resto del Clero un singolare amore, ed attaccamento per la Compagnia.

Godranno anch'essi l'Indulgenze, e suffragj dopo la morte come le Sorelle, ma non avranno voce nè attiva, nè passiva.

## CAPITOLO XI.

### *Del Segretario della Compagnia.*

Il Segretario avrà impegno di registrare nel libro della Priora gli atti delle ra-

dunanze. Egli pure scriverà le lettere ad essa spettanti, e ne leggerà le risposte, ed altre cose simili. Assisterà, al rendimento dei conti, che farà la Cassiera, la quale esce di carica, e farà, che sia consegnato alla nuova col libro, il danaro, inventario, ed altro ec. Goderà le medesime Indulgenze delle Sorelle, e li suffragj dopo la morte.

## CAPITOLO XII.

### *Del Procuratore della Compagnia.*

Il Procuratore, poichè non conviene alle donne comparire nei Tribunali, assisterà la Compagnia in occasione di difficoltà, o litigi, che potranno occorrere. Venendo lasciato alla Compagnia qualche donazione, o Legato pio, ne prenderà possesso a nome della medesima. Assisterà alla vendita dei generi raccolti dalle questue, e farà, che il danaro ritratto sia subito passato in mano della Cassiera pro tempore; se sarà somma grossa col consenso del Direttore, e della Priora si potrà rinvestire. In un libro noterà il nome, e cognome della persona, che ha testato, o fatta donazione a nome della Compagnia, il giorno, ed anno, ed il nome del Notajo, che ne ha fatti gli atti.

Procurerà, che di tutti gli istrumenti, testamenti, o di altra scrittura risguardante la Compagnia se ne conservi una copia nell'archivio parrocchiale, nel quale pure si conserveranno i libri della Priora, e Cassiera, subito, che saranno terminati, e dovranno farsene dei nuovi. Dovendosi fare le radunanze egli avrà luogo dopo il Segretario. Goderà esso pure delle medesime Indulgenze, e suffragj dopo la morte, come le altre Sorelle.

Non potendo egli intervenire alle questue, che si debbono fare o nel paese, o nella campagna in tempo delle respettive raccolte, ed essendo espediente avere in ciò l'ajuto degl' uomini, a tal' effetto nell' adunanza potranno nominarsi due uomini dabbene così detti = Deputati della cerca = perchè si prestino a raccogliere dalla pietà dei fedeli i soccorsi per li poveri infermi.

## CAPITOLO XIII.

*A chi si deve ricorrere nei dubbj per consiglio, e schiarimenti.*

Essendo stato fondato l'Istituto della Compagnia della Carità da S. Vincenzo de Paola, come si può leggere nei Diplomi Pontificj, ed andandosi dilatando

per opera dei Sacerdoti della Congregazione della Missione fondata dal medesimo Santo, essi Missionarj ne hanno la direzione da per tutto, addossatagli dalla S. Sede Apostolica, ed ogni Compagnia eretta, o da eriggersi in qualsisia luogo deve riconoscere i prefati Sacerdoti della Congregazione della Missione per Superiori, e Direttori dopo i Vescovi; quindi nei casi, che possono occorrere, si ricorrerà alli medesimi per consiglio, e dischiarimento, avendo essi colla licenza dell' Ordinario tutta la facoltà di visitare dette Compagnie, di correggere le mancanze, mutare le Uffiziale difettose ec., e surrogare altre in luogo loro ec.

Dal quì detto non ne viene, che questa Compagnia sia esente dalla giurisdizione dei Vescovi, che anzi è soggetta ad essi, come le altre, e i Missionari senza la loro licenza, e facoltà non possono, nè devono fondarla, nè visitarla.

## CONCLUSIONE

Ecco dilettissime Sorelle in Gesù Cristo le regole della Compagnia della Carità. Per giungere con più sicurezza, e con più facilità, e con meriti ancor maggiori al Cielo, altro non dovete fare, che fedelmente, ed esattamente osservarle.

Anche su questa terra avrete il premio della Carità, ch' esercitarete verso i poveri infermi. La Santa Scrittura lo promette, e l'esperienza lo contesta.

Si accenda pertanto nel vostro cuore questo fuoco divino, si accenda nelle figlie vostre, le quali con zelo vi succederanno, se da piccole le condurrete, e all' adunanze, e alle case degl' infermi, perchè vedino le opere di misericordia, che voi ad essi prestate.

Iddio, ch' è la stessa Carità, faccia crescere in numero, e in fervore la Compagnia della Carità, acciò in Paradiso ne riceva il premio per tutta l' eternità, e così sia.

## ORAZIONI

*Da recitarsi prima delle Radunanze.*

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.

℣. Emitte spiritum tuum, et creabuntur.

℟. Et renovabis faciem terrae:

OREMUS

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti; da nobis in eo-

dem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

## ORAZIONI

### *Da recitarsi dopo l' Adunanza.*

Si reciteranno tre Pater, ed Ave.

Il primo Pater, ed Ave, e Gloria per li Benefattori della Compagnia.

Il secondo Pater, Ave, e Requiem in suffragio delle Sorelle defonte.

Il terzo Pater, Ave, e Gloria in onore di S. Vincenzo de Paola, affinchè ottenga da Dio alla Compagnia il vero spirito di Carità, e poi si dirà.

### *L' Antifona*

Pauperes Sion saturabo panibus, Sacerdotes ejus induam salutari, et Sancti ejus exultatione exultabunt.

℣. Parasti in dulcedine tua pauperi Deus.

℟. Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa.

### OREMUS

Deus, qui ad salutem pauperum, et Cleri disciplinam novam in Ecclesia tua per Beatum Vincentium Familiam con-

gregasti; da quaesumus, ut eodem nos quoque spiritu ferventes, et amemus quod amavit, et quod docuit, operemur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

*In vece della sudetta Antifona, ed Orazione si può dir la seguente*

Similabo eum viro sapienti, qui aedificavit domum suam supra petram.

℣. Amavit eum Dominus, et ornavit eum.

℟. Stolam gloriae induit eum.

OREMUS

Deus, qui ad evangelizandum pauperibus, et ecclesiastici ordinis decorem promovendnm Beatum Vincentium apostolica virtute roborasti: praesta quaesumus, ut cujus pia merita veneramur, virtutum quoque istruamur exemplis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

# APPENDICE

*Nella quale si danno alcune notizie, e stabilimenti particolari appartenenti alla Compagnia della Carità istituita da S. VINCENZO DI PAOLA necessarj al buon regolamento della stessa Compagnia eretta nella Parrocchia di S. Maria de' Monti in Roma.*

## §. I.

### *Ragioni di tali particolari notizie, e stabilimenti.*

Rapporto alle notizie. Essendo stata la detta Compagnia eretta la prima in quest' Alma Città, e decorata di qualche singolare privilegio, è conveniente, che se ne conservi perpetuamente la memoria.

Riguardo poi a' particolari stabilimenti ossiano modificazioni, che si aggiungono quì alle regole, si dee riflettere, che si richiedono necessariamente dalle circostanze, e dall' ordine stabilito rapporto agl' infermi in questa nostra Città, e Parrocchia, che non può mutarsi, nè fare altrimenti. S. Vincenzo di Paola nel prescrivere le Regole alla Compagnia non ebbe in mira, che le circostanze della Francia, ri-

guardo a piccole Città, Terre, o Castella, in cui d'ordinario non vi sono pubblici Ospedali generali, e molto meno particolari per alcune specie di malattie, di cui abbondano le grandi città, e molto più le Capitali, perciò non è meraviglia, se per regolamento adattato alle grandi Città siano necessarj alcuni particolari stabilimenti, e modificazioni. Oltre di ciò diversa è l' educazione delle zitelle, e donne di Francia, e diverse ancora le costumanze da quelle d' Italia.

Sagissime sono le regole stabilite dal gran Santo, nè si può pensare di meglio, nè si pretende di alterarle, il che sarebbe temerità; ma solo di modificarle con qualche aggiunta perchè siano alle accennate circostanze adattate.

## §. II.

### *Notizie della Erezione della sopradetta Compagnia, e privilegj.*

Ebbe questa origine dalla pietà di alcune pie Matrone, le quali mosse a compassione di tanti poveri Infermi, che sono abbandonati, perchè o non hanno luogo ne' respettivi Ospedali, o perchè per forti motivi non possono prevalersene, e non sono soccorsi dal Medico del

Rione; ed avendo notizia del gran bene, che opera per gl' Infermi la Compagnia della Carità istituita da S. Vincenzo di Paola detto a gran ragione Padre de' Poveri; risolvettero di far presentare supplica alla S. M. di Pio Papa VII. per ottenere le facoltà di eriggere detta Compagnia nella Parrocchia di S. Maria a' Monti. La supplica fu tosto esaudita. La Santità Sua concesse la bramata facoltà per organo dell' Emo Sig. Cardinale Litta, allora Vicario Generale di Sua Santità con Rescritto segnato sotto il giorno 30. Decembre 1819. In detto anno adunque ebbe principio la Compagnia delle Sorelle sopradette col consenso altresì, ed approvazione del Superiore della Congregazione della Missione, ciò richiedendosi dalle stesse Regole, secondo le determinazioni Pontificie, come si prescrive dalle Regole medesime al Cap. XIII.

In appresso fu decorata, e favorita questa Compagnia dallo stesso Sommo Pontefice Pio VII. di due grazie, ossiano Privilegi: Il primo: con Rescritto dei 19. Luglio 1820. il S. Padre dichiara, che siano partecipi di tutte le Indulgenze concesse da' Sommi Pontefici alle Sorelle della Congregazione (il cui catalogo si legge al Cap. IV. delle Regole) non solo

tutti i Sacerdoti, Uffiziali, e Deputati, di cui si parlerà più sotto, ma ancora tutte quelle Persone dell'uno, e dell'altro sesso, le quali non potendo nè servire, nè intervenire alle adunanze della Compagnia, concorrono a tanto bene con mensuali elemosine, e divengono ancor esse in qualche modo incorporate alla stessa Compagnia; che però si consegna loro un foglio di associazione, col catalogo delle stesse Indulgenze.

Finalmente lo stesso Pontefice con Rescritto in data 14. Gennajo 1822. ha onorata la nostra Compagnia di S. Maria de' Monti del Primato sopra qualunque altra Compagnia, che si erigesse da quì innanzi in quest' alma città sotto lo stesso nome delle Sorelle della Carità di S. Vincenzo di Paola, anzi sopra qualunque altra Compagnia, che nella stessa città s' istituisse in appresso benchè dissimile nel titolo, o nella invocazione di altro Santo, purchè professi lo stesso Istituto di servire, e soccorrere i poveri Infermi, che non possono aver luogo negli Ospedali.

Questo primato poi sopra delle altre subalterne non deve consistere soltanto in una precedenza di onore, ma in una vera unione, e dipendenza ne' punti seguenti. 1. Che non vi sia che una sola Su-

periora, che sarà sempre quella di S. Maria de' Monti, quale ogni anno si eleggerà secondo le Regole, onde le Superiore delle altre Compagnie, che in appresso s'istituiranno saranno soltanto nominate Assistenti, quali si eleggeranno dalle Sorelle delle altre nuove Compagnie parimenti secondo le stesse Regole. La Priora poi maggiore di S. Maria de' Monti sarà eletta da tutte le Sorelle della stessa Compagnia, e dalle Officiali delle altre subalterne, cioè Assistenti, Sottoassistenti, e Cassiere, ossia Depositarie, le quali avranno il voto attivo, cioè di Elezione, ma non potranno essere elette per Priora maggiore, la quale dovrà essere sempre della Compagnia di S. Maria de' Monti. 2. Che ogni anno, in giorno da determinarsi dal Direttore, e Priora maggiore debbano le altre Compagnie presentarsi per far rivedere i conti di tutto l'anno, coll'intervento dei Deputati di S. Maria de' Monti, dei respettivi Parrochi Direttori, e sue primarie Officiali, cioè Assistente, Sottoassistente, e Cassiera, i quali tutti si aduneranno in casa del Parroco di S. Maria de' Monti. 3. Che se dai conti, e bilancio risulti, che in alcune delle dette Compagnie vi siano degli avanzi, questi si erogheranno dalla

Priora maggiore, in soccorso di quella o altre Compagnie subalterne, che si trovassero in bisogno; secondo che si rileverà dai conti, e bilanci respettivi, col consiglio però; ed approvazione de' Deputati. 4. Che la Festa del S. Fondatore si celebri nel solito giorno soltanto nella Chiesa sudetta di S. Maria de' Monti, ove debbono le altre Compagnie subalterne intervenire e concorrere con Elemosine, secondo la loro possibilità, quali consegnate alla respettiva Cassiera, da essa saranno depositate un mese circa prima di detta Festa nelle mani della Cassiera maggiore, che dovrà tutto registrare partitamente. Si avvisa poi che i sopracitati Rescritti del glorioso Pio VII. in copia autentica sono appresso il Segretario della prima Compagnia, quali copie debbono conservarsi appresso di lui, ed in sua mancanza, che avvenga o per rinunzia, o in altro modo debbono essere consegnate al successore. Gli originali poi sono nella Segreteria del Vicariato.

## §. III.

### *Dei Sacerdoti Deputati.*

Le Regole prescrivono, che nella Compagnia vi siano quattro Officiali Sacer-

doti, cioè Direttore, Sottodirettore, Segretario, e Procuratore; ma in prattica quì si è conosciuto molto utile aggiungervi altri quattro Sacerdoti, cioè un sotto Segretario, un vice-Procuratore, un Archivista, e un vice-Archivista, i quali debbono intervenire a tutte le Congregazioni, che in ogni mese si fanno nel giorno determinato, insieme cogli altri Officiali, per dare ancor essi il voto, nelle cose, che si propongono spettanti alla Compagnia; come potranno altresì esporre nella Congregazione tutto ciò, che potrà essere giovevole alla Compagnia, e che giudicheranno necessario per il buon ordine della medesima. E sarà bene procurare, che v' intervengano per quanto sarà possibile le tre Sorelle prime Officiali, cioè Priora, sotto Priora, e Cassiera. Essendo queste mensuali Congregazioni di tutti gli Officiali, e Deputati dirette per consultare, e decidere dubbj, ed affari notabili a bene della Compagnia, ognuno procurerà di non mancarvi, e massimamente il Direttore, che non dovrà da se solo arbitrariamente decidere, e risolvere gli affari, e dubbj di qualche rilievo; ma dipendere dal consiglio, e dalla pluralità de' voti, degli Officiali Deputati, in cui per decidere debbono essere gli adu-

nati almeno cinque; che se fossero in minor numero, ed il punto non sia di presentanea urgenza, si proporrà nella seguente adunanza.

Dovranno i Deputati invigilare, perchè le Sorelle, e particolarmente le Infermiere facciano il loro dovere, ed osservino il regolamento nella visita, e servizio degl' Infermi; ed osservando in esse delle notabili mancanze le riferiranno, secondo la loro prudenza o alla Priora, o al Direttore, o anche alla Congregazione, quando altrimenti non vi si rimediasse. Perciò alternativamente, e secondo che potranno, visiteranno gl' Infermi, confortandoli, ed esortandoli alla pazienza, e potranno anche benedirli con la Reliquia del Fondatore S. Vincenzo di Paola.

Non dovranno però ingerirsi in quelle cose, che appartengono alle Offiziale della Compagnia, e molto meno nella elezione delle stesse Offiziale, le quali secondo le Regole Cap. X. debbono essere elette liberamente dalle Sorelle, ad esclusione di qualunque altro Sacerdote Offiziale, o Deputato.

Sarà però cura de' Sacerdoti Deputati di fare alle Sorelle nelle loro mensuali adunanze un breve discorso a vicenda, il

quale ordinariamente verserà sopra i loro doveri, e quelle virtù, che debbono esercitare le Sorelle. Che se all' adunanza v' intervenisse il Superiore della Missione, daranno luogo ad esso per detto discorso.

## §. IV.

### *Del numero, e qualità delle Sorelle della Compagnia.*

Le qualità delle Sorelle da ammettersi sono esposte nel Cap. I. delle Regole. Il numero delle medesime non è determinato, ma per quanto si può dee essere proporzionato alla estensione della Parrocchia, o Rione.

In Francia si ammettono indistintamente maritate, vedove, ed anche zitelle, benchè giovani, ma in Italia non conviene par più giusti riflessi. Si accetteranno dunque soltanto le maritate, le vedove, se saranno di età matura, cioè di circa anni 40., e le zitelle potranno ancora essere ammesse, col consenso de' loro genitori, o maggiori, purchè non siano minori di anni 40., e nel modo che prescrivono le Regole. Non si ammetteranno però mai quelle donne, che

sono obbligate a servire, o che non possono adempiere i doveri della Compagnia.

## §. V.

Secondo il Cap. VI. delle Regole la Priora dev' essere Depositaria, e Custode della Biancherìa, letti, ed altre robe per servizio de' Malati, de' quali si prende cura la Compagnia. Per miglior ordine pero si stabilisce, che quelle cose, che debbono attualmente, e ordinariamente servire agl' Infermi sieno a libera disposizione della Priora. Il rimanente poi si conserverà in una credenza, o camera a parte; di cui vi siano due chiavi diverse. Una appresso la Priora, l' altra in mano della Cassiera.

Quando poi sarà eletta la nuova Priora, dovrà insieme colla sua Cassiera consegnare tutto ciò, che secondo l' Inventario avrà essa ricevuto dalla sua antecessora, e rendere conto di quello, che si sarà coll' uso consumato, o in altro modo fosse mancato, notando nello stesso Inventario quei capi che vi fossero stati aggiunti sotto il suo governo: e quindi ne farà di tutto consegna alla sua Successora. In conseguenza deve invigilare la Priora perchè le Infermiere ricuperino

prontamente, e con diligenza la Biancherìa, e qualunque altra cosa somministrata all' Infermo, tosto che sarà morto, o risanato al Cap. IX. delle Regole.

## §. VI.

*Alcuni avvertimenti per le Infermiere.*

Al Cap. IX. delle Regole viene prescritto quanto debbono osservare le Sorelle Infermiere: a tutto quello si aggiungono alcuni avvertimenti importanti, che avranno grandemente a cuore nell' esercizio attuale del loro Offizio.

1. La visita degl' Infermi si farà dalla Priora, nè sarà lecito mai di mutare Compagna di proprio arbitrio, se non per una qualche volta accidentale, in cui l' altra sia impedita. Nelle visite poi si guarderanno bene di trattenersi più del bisogno in discorsi inutili, e molto più dal ricercare i fatti, stato, e circostanze della famiglia dell' Infermo.

2. La Priora avviserà due, o tre giorni prima le Deputate Infermiere, dando loro la nota degl' Infermi da visitarsi. Le Infermiere poi converranno insieme dell' ora opportuna da unirsi secondo le stagioni. Il luogo dell' unione sarà ordinariamente la Chiesa Parrocchiale, da cui

dopo breve orazione partiranno unite per far la visita. Non s' impegneranno però mai a fare agl' Infermi nottate, ma sarà cura della Priora di trovare, e pagare col mezzo della cassa della Compagnia altra persona per la notturna assistenza nel caso che sia necessaria.

3. Siccome non debbono ricever mai cosa alcuna sotto qualunque titolo, o pretesto dagl' Infermi, o da' loro domestici, così non debbono le Infermiere portare cosa alcuna di proprio arbitrio, e come da loro in particolare agl' Infermi, benchè fossero piccole cose commestibili, come Ciambelle, Liquori, e simili. Che se taluna potesse, e credesse di fare simili regali all' Infermo, li farà sempre o passandoli per le mani della Priora, se sarà comodo, o presentandoli all' Infermo per parte della Compagnia, dicendo P. E. *La Priora, o la Compagnia vi manda questa bagattella*. Ciò è necessario perchè altrimenti ne verrebbero degl' inconvenienti. Per iscanzare poi qualunque impegno alle richieste degl' Infermi, che possono essere alle volte indiscrete, o importune, potranno rispondere sempre ch' esse non possono disporre, ma solamente eseguire gli ordini della Priora.

4. Se saranno ad esse consegnate Elemosine o in generale per gl' Infermi, o in particolare per qualche Infermo attuale, in denaro, o in Biancherìa, o in altra roba, non sarà in loro arbitrio di farne la distribuzione a chicchesia, ma la consegneranno alla Cassiera, e se non fosse loro comodo, alla Priora, perchè essa lo consegni alla stessa Cassiera, ed il medesimo si farà nella Biancherìa, o altra roba ad uso degl' Infermi. Se poi saranno comestibili, come Liquori ec. si regoleranno come al num. 3.

5. Finalmente in occasione che si porti la Santa Communione, o il Sagro Viatico agl' Infermi, le due Infermiere destinate si prenderanno l' impegno, se vi sia luogo, e tempo di prevenir la Priora, perchè siano somministrate quelle sagre suppellettili, che ha la Compagnia per la maggior decenza di sì santa funzione.

F I N E

D. Placidus Ordinis S. Benedicti Congregationis Camaldulensis Tituli S. Crucis in Jerusalem S. R. E. Presbyter Cardinalis Zurla SSmi Domini Nostri Papae Vicarius Generalis etc.

*Cum quaedam matronae honesta domo natae, ac Christiana pietate probatae Congregationem sub titulo Sororum de Charitate in Ven. Ecclesia Parochiali S. Mariae in Urbis Montibus juxta institutionem a D. Vincentio a Paulo excogitatam, et inductam erigere ea mente proposuerint, ut in illa regione, ubi major exercendae charitatis dignoscitur necessitas primum suae charitatis opera prodirent; cum a Pio PP. VII. S. M. facta die 30. Decembris A. 1819. auctoritate inchoatum opus usque adhuc maximo rerum ordine, et pari infirmorum felicitate processerit, Nos earum propositum consilium commendantes, et quanto miseris solatio futurum sit praevidentes praefatum Institutum in dicta Ecclesia S. Mariae, cujus moderatores hac in re jam consenserunt, dummodo integra sint jura Parochialia, perpetuo erigimus, et adprobamus; ut autem aliquo donetur splendore edicimus, ut quá-*

*libet alia Congregatio, quae ad infirmorum subsidium, et levamen juxta spiritum, et Regulas S. Vincentii a Paulo imposterum institui in hac Urbe contingat, etiamsi careat hujus Sancti viri auspiciis, et nomine, sive quocumque alio diverso titulo nuncupetur, juxta id quod san. me. Pius idem VII. die 14. M. Januarii A. 1822. rescripsit, aggregari eidem, et uniri ita debeat, ut in unam singulae coalescant, et veluti ab una proficisci videantur. Praeterea cum pro fausto ipsius regimine statuta quaedam condiderint, quae tamquam constitutiones loco, et rei opportunae ex Regulis S. Vincentii descendunt, Nos eadem in antecedentibus sex capitibus contenta de mandato nostro revisa, et recognita, cum non obstent Sacris Canonibus, et Synodi Tridentinae Decretis, adprobamus, et confirmamus, ipsamque Congregationem juxta eorum formam, ac modum iis uti, eaque observare volumus, ac mandamus; reservato tamen nobis jure eadem Statuta, quatenus expedire judicabimus, mutandi, reformandi, ampliandi juxta Constitutionem fel. Record. Clementis PP. VIII., quae incipit - Quaecumque - latam die 7. Decembris 1604, quam in omnibus suis partibus servari decernimus; ita ut praedicta pia Congrega-*

*tio perpetuis futuris temporibus visitationi, ac jurisdictioni nostrae ordinariae, et successorum nostrorum ad praescriptum in sacrorum Canonum, sacri Concilii Tridentini, Constitutionum Apostolicarum, et Sacr. Congregationum Decretis omnino subsit. Insuper eleemosynas, et charitatis subsidia in Instituti commodum private colligendi, convertendi, et administrandi ea tamen lege, ut de illis, ac de caeteris reditibus nobis, ac successoribus nostris ratio reddatur facultatem concedimus. At ne pietas Sororum, ac caeterorum, qui huic Congregationi nomen dabunt, spiritualibus careat Ecclesiae thesauris iis notum facimus ex Rescripto S. Me. Pii PP. VII. diei 19. Julii 1820, omnium Indulgentiarum participes fieri, quas San. pariter record. Benedictus PP. XIV. Sororibus Charitatis duplici Apostolica littera die 31. Julii A. 1744. benigne concessit. In quorum etc.*

*Dat. ex Aedibus Residentiae Nostrae die 17. M. Decembris A. S. 1825.*

D. P. CARD. VICARIUS

*Antonius Can. Argenti Secret.*

# INDICE

*Prefazione, dove si dà lume dell' opera.* pag. 3
Cap. I. *Delle qualità richieste in chi brama entrare nella Compagnia della Carità.* 5
Cap. II. *Del zelo, che le Sorelle dovranno avere dell'anime, e dei corpi dei poveri infermi.* 7
Cap. III. *Degl' obblighi in generale delle Sorelle.* 9
Cap. IV. *Dei vantaggi spirituali, che godranno le persone aggregate alla Compagnia.* 10
Cap. V. *Delle Uffiziale della Compagnia, e del modo da tenersi nella loro elezione.* 13
Cap. VI. *Della Priora, delle sue qualità, ed uffic*j. 15
Cap. VII. *Della Sottopriora, e dei suoi impieghi, e qualità.* 17
Cap. VIII. *Della Cassiera, o sia Depositaria.* 18
Cap. IX. *Delle Infermiere.* 19
Cap. X. *Del Direttore, e Vicedirettore della Compagnia.* 22
Cap. XI. *Del Segretario della Compagnia* 24

Cap. XII. *Del Procuratore della Compagnia*. 25
Cap. ultimo. *A chi si deve ricorrere nei dubbj, per consiglio, e schiarimento*. 26
*Conclusione*. 27
*Orazioni, e Preci* 28
*Appendice* 31

---

REIMPRIMATUR

*Jo. Della Porta Patr. Const. Vicesg.*

*REIMPRIMATUR*

Fr. Thomas Dominicus Piazza Or. Pr. S. P. A. Pro. Mag.